

INTIMAZIONE**06 SET. 2022**

Incarti.

Incarto003726

06-09-2022 08:04:27



Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 25 agosto 2022 del Municipio del Comune di Terre di Pedemonte, con cui è chiesta alla Sezione degli enti locali l'approvazione delle modifiche al Regolamento dell'azienda acqua potabile (artt. 2, 11, 12 e 56 e l'aggiunta al capitolo I - definizioni);

preso atto che:

- le modifiche sono state adottate dal Consiglio comunale in data 14 giugno 2022;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il positivo preavviso del 31 agosto 2022 dell'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico;

ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione di regolamenti e convenzioni va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. Sono approvate le modifiche agli artt. 2, 11, 12 e 56 e l'aggiunta al capitolo I - definizioni al Regolamento dell'azienda acqua potabile del Comune di Terre di Pedemonte.
2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 100.-- (cento), è a carico del Comune di Terre di Pedemonte.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
5. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di Terre di Pedemonte, 6652 Tegna;
 - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.Invio interno a:
 - Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (dt-upaai@ti.ch);
 - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).